

OGGETTO: Iscritti Gestione Separata Parasubordinati – contribuzione 2025.

L'INPS, con circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, ha riepilogato le aliquote per la contribuzione alla Gestione Separata per i lavoratori parasubordinati, confermando nei medesimi valori in vigore lo scorso anno.

I criteri per determinare la contribuzione differiscono in base alle caratteristiche dell'attività lavorativa, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate e professionisti titolari di partita IVA, come evidenziato nella seguente tabella:

FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI,
QUADRI, EXECUTIVE PROFESSIONAL
DEL COMMERCIO, TRASPORTI, TURISMO,
SERVIZI, TERZIARIO AVANZATO

SEDE ROMA

Via Orazio 31

00193 Roma, Italia

Tel. 06684016 - Fax 066781794

UFFICIO DI MILANO

Via A. Stoppani 6

20129 Milano, Italia

Tel. 0229409078 - Fax 0229409836

c.f. 80078730589

manageritalia@manageritalia.it

www.manageritalia.it

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, compresi amministratori, sindaci, revisori e liquidatori	35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 Dis-Coll)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 IVS + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00% (IVS)
Liberi professionisti titolari di partita IVA	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07% (25,00 IVS + 0,72 + 0,35 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00% (IVS)

L'aliquota contributiva e di computo (IVS) per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è pari al 33%, per i liberi professionisti titolari di partita IVA al 25% e per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria al 24%.

Il contributo dello 0,72 % (0,50%+0,22%) garantisce le tutele in caso di maternità e di malattia e gli assegni per il nucleo familiare.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente.

Diversamente avviene per i titolari di Partita Iva, per i quali il contributo è interamente a carico del professionista e viene versato tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il collaboratore titolare di Partita Iva ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

La rivalsa del 4% ha natura reddituale e non contributiva. Deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d'acconto e concorre, inoltre, a formare la base imponibile IVA. Se il professionista intende inserire in fattura la rivalsa INPS è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente per iscritto, nel contratto di collaborazione.

Per il 2025 il massimale contributivo annuo è pari ad euro 120.607,00 ed il minimale di reddito ad euro 18.555,00. Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

Per i collaboratori e figure assimilabili e per i professionisti del settore sportivo dilettantistico è prevista una disciplina specifica, dettagliatamente illustrata nella circolare INPS n. 27 del 30 gennaio 2025, che si allega alla presente.

L'assicurazione in caso di disoccupazione DIS-COLL

La Dis-Coll è il trattamento di disoccupazione per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, finanziato con un contributo pari all'1,31% a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale contributo è dovuto anche dai soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

I beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Durata, calcolo e requisiti

Per il calcolo della DIS-COLL si applicano i medesimi criteri e massimali previsti per la Naspi. La durata della prestazione è pari ad un massimo di sei mesi, con riferimento ai quali non è previsto l'accredito di contributi figurativi.

I requisiti che devono sussistere contestualmente al momento della presentazione della domanda sono, oltre allo stato di disoccupazione, un mese di contribuzione nella Gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione.

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa – ISCRO

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e resa stabile dalla Legge Finanziaria per il 2024 (Legge 213/2023, art. 1, commi 142 e seguenti) che ne ha anche ampliato i requisiti reddituali di accesso, l'ISCRO è uno strumento di supporto economico pensato per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (titolari di partita IVA).

L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La misura del sussidio è pari al 25% dell'ultimo reddito certificato, su base semestrale, entro un limite minimo e massimo, fissati rispettivamente in 250 e 800 euro mensili.

L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale ed è soggetta a limiti di spesa annuali.

Viene erogata per sei mesi dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi in modalità telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella richiesta dovranno anche essere autocertificati i redditi prodotti negli anni precedenti ed è previsto il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate per la verifica degli stessi.

Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa, inoltre l'indennità concorre alla formazione del reddito da lavoro.

Al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dell'indennità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né beneficiari di reddito di inclusione;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

- essere titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata. La chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la perdita del diritto e l'obbligo di restituzione degli importi erogati dopo la cessazione dell'attività.